

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30**

**Oggetto: TARI 2024 – PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di aprile alle ore sedici e minuti trenta, nella residenza comunale si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
FARCOZ Gabriella	X	
ROLLANDIN Nadir	X	
BONETTI Luciano	X	
COCCO Elena	X	
VITTAZ Aldo	X	
Totale	5	0

Assiste alla seduta il Segretario dell'ente locale Dott.ssa Laura Colantuono la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FARCOZ Gabriella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
- la legge regionale 15 agosto 2014, n. 6, recante “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 nella parte relativa al riordino della disciplina dei tributi locali e in particolare gli articoli 52 e 54;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità...

considerato che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);

considerato che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI (commi da 639 a 714 con particolare riferimento ai commi da 641 a 668);

richiamato l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

considerato che il comma 5-quinquies dell’articolo 3 del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022 stabilisce che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”, introducendo una disposizione generale specifica quale scadenza ordinaria per la definizione della manovra comunale in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani in deroga ai termini ordinari per l’approvazione delle tariffe dei tributi;

osservato che l’art. 57bis della legge n. 157/2019 modifica il comma 652 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 attribuendo all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) competenza di regolazione in relazione ai coefficienti per la graduazione delle tariffe;

considerato che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » e che il nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti è finalizzato a omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

considerato che la deliberazione dell’ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;

osservato che la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l’aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

visto il D.Lgs. n. 116/2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) entrato in vigore il 1° gennaio 2021 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, c.d. TUA) con particolare riguardo all'art. 183 (Definizioni) per la nuova definizione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché all'art. 184 per la nuova classificazione dei rifiuti urbani e speciali;

considerato che nella nuova definizione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 sopraccitato, rientrano “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies” che sostituiscono i rifiuti speciali assimilati agli urbani della normativa previgente;

considerato che per l'anno 2024 è opportuno dare attuazione a quanto previsto da ARERA con la delibera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, ovvero prevedere l'introduzione di un insieme organizzato di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per la gestione del servizio, affiancati da indicatori di qualità che, in ossequio alla deliberazione di Giunta dell'Unité n. 36 del 20 aprile 2022, sono posizionati nel quadrante I della matrice regolatoria corrispondente al livello base che non implica l'introduzione di livelli generali di qualità del servizio;

considerato che la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

dato atto che le suddette componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma che saranno da richiedere ai contribuenti in aggiunta a quanto stabilito dal Piano Economico Finanziario, dandone separata evidenza nell'avviso di pagamento e che tali componenti dovranno essere riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) sulla base delle somme richieste ai contribuenti (criterio di competenza);

considerato che, allo stato attuale sussistono incertezze in relazione alle effettive modalità di applicazione delle suddette componenti perequative, e che in attesa di ulteriori elementi circa le interlocuzioni tra ANCI e ARERA, allorché saranno chiariti i dubbi esistenti, risulterà necessario integrare il regolamento TARI per definire le modalità applicative delle nuove componenti perequative;

considerato che, allo stato attuale, in virtù dei dubbi applicativi evidenziati, la quantificazione dell'entrata e della relativa spesa non può essere effettuata in maniera attendibile, in assenza di ulteriori approfondimenti e che, di conseguenza, le relative regolazioni contabili saranno da effettuare con variazioni di bilancio in un successivo atto;

dato atto che il verbale di deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del subATO B “Mont-Émilis - Grand-Combin” numero 2 del 15 aprile 2024 recante “Approvazione come Ente Territorialmente Competente del Piano Economico Finanziario finale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 – aggiornamento biennale 2024-2025, ai sensi del nuovo metodo tariffario rifiuti “MTR-2” di cui alla deliberazione ARERA 363/2021/r/rif per l'ambito tariffario Grand-Combin” ha definito il piano economico finanziario relativamente alla gestione dei rifiuti per tutto il comprensorio del SubAto B della Regione autonoma Valle d'Aosta per il biennio 2024-2025;

vista la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin n. 25 del 15 aprile 2024 recante “Approvazione del Piano Economico Finanziario finale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 – aggiornamento biennale 2024-2025, ai sensi del nuovo metodo tariffario rifiuti “MTR-2” di cui alla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF per l'ambito tariffario Grand-Combin” con la quale la Giunta dell'Unité ha fatto proprio il Piano economico finanziario come definito dall'Assemblea dei sindaci;

considerato che dall'esame del Piano Economico Finanziario approvato emerge un aumento dei costi per il servizio in relazione all'anno 2024, rispetto agli anni precedenti, motivato dai seguenti fattori:

- a) un incremento significativo degli oneri per lo smaltimento e il trattamento/recupero dei rifiuti, che da un primo confronto delle tariffe del 2023 risulta essere di circa il 18,23% per il rifiuto urbano residuo (ex rifiuto indifferenziato) e del 16,66% per i rifiuti differenziati, in assenza di azioni da parte della Regione Autonoma

Valle d'Aosta sulla tematica degli impianti minimi e aggiuntivi e sull'adeguamento al MTR-2 delle tariffe di conferimento;

- b) il necessario adeguamento ISTAT del contratto di appalto con l'attuale gestore pari a circa 1%, percentuale inferiore rispetto agli anni passati;
- c) una variazione in aumento di costi legato all'adeguamento dei servizi agli obiettivi e agli standard qualitativi definiti dalle normative nazionali e regionali in relazione all'avvicendamento gestionale previsto nel corso del IV trimestre 2024;
- d) la previsione di un rialzo di costi correlato all'adeguamento dei nuovi servizi in attuazione del provvedimento dirigenziale n. 3538 del 15 giugno 2023 della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con il quale sono stati definiti i nuovi flussi di conferimento agli impianti regionali, soprattutto con riferimento alle plastiche dure, agli imballaggi in plastica e metalli e ai tessili sanitari;

richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unité Grand-Combin n. 26 del 15 aprile 2024 "Approvazione del Piano Tariffario Tari 2024 del comprensorio dell'Unité Grand-Combin" che definisce le tariffe da applicare per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2024 individuando, altresì, la modulazione delle rate e le scadenze di pagamento;

dato atto che la deliberazione di Giunta dell'Unité n. 26 del 15 aprile 2024 ha stabilito che gli avvisi TARI relativi all'anno 2024 saranno inviati ai contribuenti nel mese di febbraio 2025 e il dovuto sarà riscosso in due rate di pari importo, con la seguente modulazione:

- 1a rata, pari al 50% del dovuto, con scadenza fissata al 31 marzo 2025;
- 2a rata, pari al 50% del dovuto, con scadenza fissata al 31 maggio 2025;

considerato che, alla luce di quanto sopra riportato, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe relative alla TARI per l'anno 2024, come riportate nell'allegato della delibera della Giunta dell'Unité del 15 aprile 2024 che si allega alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

dato atto che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze della Giunta;

visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario finale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 – aggiornamento biennale 2024-2025 approvato dalla deliberazione di Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin n. 25 del 15 aprile 2024 recante "Approvazione del Piano Economico Finanziario finale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 – aggiornamento biennale 2024-2025, ai sensi del nuovo metodo tariffario rifiuti "MTR-2" di cui alla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF per l'ambito tariffario Grand-Combin";
3. di prendere atto della deliberazione di Giunta dell'Unité Grand-Combin n. 26 del 15 aprile 2024 "Approvazione del Piano Tariffario Tari 2024 del comprensorio dell'Unité Grand-Combin" e dell'allegato documento "TARI 2024 - Piano Tariffario dell'Unité Grand-Combin";
4. di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2024, come indicate nell'allegato di cui al punto 3, che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI per l'anno 2024;
6. di dare atto che, ai sensi della delibera ARERA n. 386/2023/R/rif, alle tariffe TARI, dovranno essere sommate le componenti perequative  $UR1,a$  e  $UR2,a$ , pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
7. di rinviare ad una successiva deliberazione del Consiglio comunale l'integrazione del regolamento TARI per la definizione delle modalità applicative delle componenti di cui al punto 6 e delle relative variazioni di bilancio;

8. di stabilire che gli avvisi TARI relativi all'anno 2024 siano inviati ai contribuenti nel mese di febbraio 2025 e che il dovuto sia riscosso in due rate di pari importo, con la seguente modulazione:
  - 1a rata, pari al 50% del dovuto, con scadenza fissata al 31 marzo 2025;
  - 2a rata, pari al 50% del dovuto, con scadenza fissata al 31 maggio 2025;
9. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, commi 15 e 15ter, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere inserita telematicamente sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, al fine di consentirne la pubblicazione entro il termine massimo fissato al 28 ottobre 2024;
10. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
FARCOZ Gabriella  
*(Firmato digitalmente)*

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
Dott.ssa Laura Colantuono  
*(Firmato digitalmente)*

---